

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA NUOVA CAMPAGNA REDDITI

NOVITA' DI UNICO SOCIETA' DI PERSONE

A CURA DI ENRICO LARocca

- **NUOVE REGOLE CONTENUTE NEL DECRETO SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE (D.LGS. 147/2015) CHE RIGUARDANO I QUADRI RG E RF**
- **INTRODUZIONE DEL SUPER-AMMORTAMENTO (140 % DEL COSTO FISCALMENTE RILEVANTE PER I BENI ACQUISTATI TRA IL 15/10/2015 E IL 31/12/2016) (Art. 1, co. 91 e 92 L. 208/2015)**
- **L'AGEVOLAZIONE FISCALE (C.D. PATENT BOX) (Art. 1, co. da 37 a co. 45 L. 190/2014)**
- **LA POSSIBILITA' DI RIVALUTARE I BENI D'IMPRESA E LE PARTECIPAZIONI MEDIANTE IL VERSAMENTO DI UN IMPOSTA SOSTITUTIVA (Art. 1, co. da 889 a 897 L. 208/2015)**



Nella sezione “Tipo di dichiarazione”, la casella “Dichiarazione integrativa” deve essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione (art. 1, co. 634 -636, L. 23.12.2014, n. 190



Nella sezione “Firma della dichiarazione”, la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che le comunicazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, co. 634-636, L. 190/2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

- **Nei righi RE7 e RE8 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare la maggiore quota di ammortamento e la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili (art. 1, co. 91 e 92 L. 28.12.2015, n. 208);**
- **tra le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande, rigo RE15, è stata cancellata l'indicazione delle spese integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura (art. 10, co. 1, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175).**

Al rigo RF46, tra le variazioni in diminuzione, è stata inserita la colonna 1 per indicare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 167, co. 4, del Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c), co. 1, art. 87, Tuir ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole (art. 3, co. 1, lett. d), D.Lgs. 14.9.2015, n. 147)

Al rigo RF47, tra le variazioni in diminuzione, è stata inserita la colonna 1 per indicare gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 167, co. 4, Tuir, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c), co. 1, art. 87, Tuir ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lett. b) del co. 5 dell'art. 167, Tuir ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole (art. 3, co. 1, lett. e), D.Lgs. 14.9.2015, n. 147)

Al rigo RF50, tra le variazioni in diminuzione, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, co. da 37 a 45, L. 23.12.2014, n. 190

Al rigo RF52, tra le variazioni in diminuzione, è stata inserita la colonna 1 per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei co. 10 e 11, art. 110, Tuir, eccedenti il valore normale (art. 5, D.Lgs. 14.9.2015, n. 147);

Al rigo RF55, tra le “Altre variazioni in diminuzione”, sono stati previsti, tra gli altri:

- il codice 40, per indicare l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al co. 39, art. 1, L. 190/2014 (cd. “Patent box”)**
- il codice 50, per indicare, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all'articolo 164, co. 1, lett. b), (art. 1, co. 91 e 92, L. 208/2015).**

- ❑ **Al rigo RG10**, tra gli “Altri componenti positivi”, le varie voci di componenti positivi sono state codificate per un maggior dettaglio. Analogamente sono state codificate le varie componenti negative del rigo RG22 “Altri componenti negativi”;
- ❑ **Al rigo RG21**, tra i componenti negativi, è stata inserita la colonna 1 per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei co. 10 e 11, art. 110, Tuir, eccedenti il valore normale (art. 5, D.Lgs. 14.9.2015, n. 147)

Al rigo RG22, tra gli “Altri componenti negativi”, è stato previsto, tra gli altri, il codice 27, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (art. 1, co. 91 e 92, L. 208/2015);

Al rigo RG23, nel rigo “Reddito detassato”, nella colonna 1 va indicata la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, co. da 37 a 45, L. 190/2014).

Nella sezione I, in colonna 2 sono stati aggiunti due codici per dare evidenza degli utili e degli altri proventi, provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del co. 1 dell'art. 87, Tuir qualora non sia stata presentata l'istanza di interpello prevista dalla lett. b), co. 5, art, 167 del Tuir ovvero, se presentata, non sia stata ricevuta risposta favorevole (art. 3, co. 1, lett. a), D.Lgs. 14.9.2015, n. 147).

- Nelle sezioni I, II e III sono stati inseriti rispettivamente i righi RT11, RT30 e RT69 destinati all'indicazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), Tuir e contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), Tuir emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, co. 4, Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c), co. 1, art. 87, Tuir, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lett. b) del co. 5, art. 167, Tuir ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole (art. 3, co. 1, lett. b), D.Lgs. 14.9.2015, n. 147);**
- è stata soppressa la sezione VIII "Affrancamento del costo o del valore di acquisto dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014" destinata ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'affrancamento del valore delle attività alla data del 30.6.2014 e versato l'imposta sostitutiva, nella misura del 20%, entro il 17.11.2014 (art. 3, co. 15, D.L. 24.4.2014, n. 66).**

- Nella sezione I sono state aggiunte le caselle denominate “Art. 167, co. 8-quater” ed “Esimente” che devono essere compilate al fine di segnalare, da parte dei contribuenti che non hanno applicato la disciplina dell’art. 167, Tuir, che, pur sussistendo le esimenti di cui al co. 5, art. 167, Tuir, non è stata presentata istanza di interpello disapplicativo oppure è stata presentata ma non è stata ottenuta risposta favorevole,**
- è stata soppressa la sezione IV nella quale si procedeva alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per effetto dell’abrogazione dell’art. 168 del Tuir (art. 8, co. 3, D.Lgs.147/2015).**

Nel prospetto “Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo” è stata aggiunta una casella al rigo RS11 “Imposta sul reddito – società non operativa” da compilare insieme alle caselle “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, “Irap” e “Iva” al fine di segnalare l’eventuale accoglimento dell’interpello disapplicativo, la mancata presentazione dell’istanza di interpello o la mancata risposta positiva all’interpello in presenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina di cui al co. 4-bis dell’art. 30 della legge n. 724/1994 (art. 7 D.Lgs. 24.9.2015, n. 156);

Nel prospetto “Deduzione ACE” è stato aggiunto il rigo RS38, per indicare gli elementi conoscitivi, previsti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che il contribuente, che intende fruire dell’agevolazione, deve fornire, al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione, qualora non sia stata presentata l’istanza di interpello prevista dall’art. 11, co. 1, lettera b), della legge 212/2000 ovvero, nel caso sia stata presentata, non sia stata ricevuta risposta positiva dall’Agenzia delle entrate (art. 7, co. 13, D.Lgs. 24.9.2015, n. 156);

Nel prospetto degli “Investimenti in Start-up innovative” è stata aggiunta la casella “Pmi innovativa” (righi da RS121 a RS123) che deve essere barrata se l’investimento è stato effettuato in piccole e medie imprese (Pmi) innovative (art. 4, co. 9 e 9-bis , D.L. 24.1.2015, n. 3, conv., con modif., L. 24.3.2015, n. 33).

Nel rigo RN17 rubricato “Oneri detraibili”, sono state inserite due nuove colonne (colonne 10 e 11) per indicare le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, co. 2, lett. b), e co. 2-bis, D.L. 63/2013, come modificato dall’art. 1, co. 47, L. 190/2014).

Sono state aggiunte tre sezioni per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap e di eventuali addizionali; tale facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni (art. 1, co. da 889 a 897, L. 28.12.2015, n. 208)